



1° BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Anno 2017

Regolamento

Articolo 1 – Finalità

La Camera di Commercio, Industria Artigianato Agricoltura di Lecce, alla luce dell'istituzione del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma 41, considerate le nuove competenze che la Legge di riforma del sistema camerale (Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016) ha attribuito agli enti camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni nonché di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro, intende promuovere l'iscrizione delle imprese nel Registro in parola e incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro.

La Camera di Commercio intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza, anche mediante la concessione di voucher.

Articolo 2 – Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria prevista per l'intervento in epigrafe è pari, per l'annualità 2017, ad euro 72.000.00.

La Camera di Commercio di Lecce si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

L'agevolazione oggetto del presente regolamento non è cumulabile con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti per la stessa iniziativa.

Inoltre, l'agevolazione non risulta assoggettabile al regime degli Aiuti di Stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

Articolo 3 – Tipologia di interventi

Gli interventi ammessi a voucher dovranno essere riconducibili a percorsi di **Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)** realizzati nel periodo sotto indicato presso la sede legale e/o unità locale di imprese localizzate in provincia di Lecce e intrapresi da studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di convenzioni tra Istituti scolastici e soggetti ospitanti.

I percorsi ammessi sono quelli realizzati a partire dal **22.05.2017** e fino all'**11.12.2017** e dovranno avere una durata minima di n. **60 ore**.

Il voucher sarà erogato solo a fronte di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro effettivamente svolto, comprovato sulla base della documentazione di cui al successivo articolo 7.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti

Possono beneficiare del voucher le imprese aventi sede legale e/o unità locale in provincia di Lecce con i seguenti requisiti:

- 1) avere sede legale e/o unità locale in provincia di Lecce ed essere attiva;
- 2) essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese, agli Albi, Ruoli, e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- 3) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4) sullo stesso progetto di Alternanza realizzato, non devono aver ottenuto benefici finanziari dalle Camere di Commercio, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti privati, con esclusione delle eventuali agevolazioni fiscali previste da norme nazionali sugli investimenti;
- 5) abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) e siano in regola con le norme di sicurezza sul lavoro;
- 6) all'atto di presentazione della domanda, non essere fornitrici di beni e servizi a titolo continuativo di beni e servizi a favore dell'Ente Camerale ai sensi della Legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012;
- 7) essere iscritte al Registro Nazionale dell'Alternanza Scuola Lavoro di cui al link <https://scuolalavoro.registroimprese.it>.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'erogazione del voucher, **pena la revoca del voucher medesimo**.

Articolo 5 – Casi di inammissibilità

Si considerano inammissibili le domande prodotte da imprese che, alla presentazione della domanda, non abbiano i requisiti di cui all'art. 4.

Sono altresì inammissibili le domande prodotte da soggetti che, alla presentazione della domanda attestante la realizzazione del progetto, non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto per le annualità 2015 – 2016 – 2017.

Sarà considerata “regolare” la posizione del soggetto che:

- a) ha versato l'ultimo diritto annuale dovuto (2017);
- b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (2015-2016) per omessi o incompleti versamenti (eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi devono pertanto risultare pagati o, in alternativa, deve essere rilasciata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta richiesta con relativa ammissione al beneficio della rottamazione, effettuata presso l'agente di riscossione);
- c) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Sarà considerata “sanabile” la posizione del soggetto che:

- a) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto;
- b) effettua il ravvedimento operoso a seguito della richiesta di regolarizzazione di seguito specificata.

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, le imprese saranno invitate a mezzo pec a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l’inammissibilità della domanda.

Articolo 6 – Ammontare del voucher

Il voucher è riconoscibile alle imprese che ospitano studenti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui all’art. 3 del presente Regolamento.

Il contributo sarà erogato a fondo perduto in misura pari a euro 600,00 per studente ospitato e ad euro 800,00 per studente con disabilità. Ogni impresa ha diritto, per il 2017, ad un solo voucher.

Ciascuna impresa può presentare un'unica richiesta di voucher a valere sul presente Regolamento. Anche in presenza di “Impresa unica” (art.2 par. 2 Regolamento UE 1407/2013) la richiesta di contributo deve essere unica; pertanto, qualora sia presentata domanda di contributo da parte di più imprese fra le quali intercorrano relazioni di cui all’art. 2 comma 2 del Regolamento UE 1407/2013, le ulteriori domande saranno considerate inammissibili.

I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 7 – Presentazione delle domande

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, accedendo al portale <https://webtelemaco.infocamere.it> – **Servizi e-gov – Sportello Pratiche – Contributi alle imprese** e provvedendo alla sottoscrizione digitale e all’invio on-line.

Per le modalità di compilazione delle domande e dei relativi allegati, nonché per la sottoscrizione degli stessi e l’inoltro telematico, si rinvia ad apposita nota tecnica che sarà pubblicata sul sito istituzionale www.le.camcom.gov.it Sezione Promozione del territorio/Contributi.

Le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 8:00 del 23 ottobre 2017 alle ore 21:00 del 12 dicembre 2017. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Le domande prive dei campi obbligatori, nonché degli allegati obbligatori, saranno dichiarate inammissibili.

E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.

La Camera di Commercio di Lecce è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per qualsiasi causa, inclusi i disguidi tecnici.

Articolo 8 – Valutazione delle domande e ammissione al voucher

L'ammissione al voucher avverrà **a sportello** sino ad esaurimento dei fondi disponibili, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.

Al fine della completa utilizzazione della dotazione, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusione dall'erogazione, ecc. saranno ammesse a beneficio ulteriori domande inizialmente escluse per esaurimento fondi, seguendo il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, a condizione che abbiano realizzato il progetto previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Il Servizio "Promozione e Sviluppo delle imprese" dell'Ente Camerale verifica l'ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti dal presente Regolamento e predisporre gli atti per l'eventuale liquidazione del voucher.

E' facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di **7 giorni** dalla ricezione della richiesta comporta la inammissibilità della concessione del voucher.

Articolo 9 – Concessione del voucher

La concessione del voucher, a seguito dell'attività istruttoria effettuata dal Servizio "Promozione e Sviluppo delle Imprese", avverrà con determinazione del Segretario Generale, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Sarà cura della Camera di Commercio di Lecce dare comunicazione a ciascun richiedente dell'esito della domanda all'indirizzo di PEC presso il quale l'impresa ha eletto domicilio e dare notizia sul sito istituzionale dell'ente.

Articolo 10 – Controlli

La Camera di Commercio di Lecce si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Regolamento per i tre anni successivi alla concessione. A tal fine, l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, entro tale termine, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa all'intervento agevolato.

Articolo 11 - Revoca della concessione del voucher

L'eventuale voucher assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di cui al precedente art. 5;

- 2) il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- 3) impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 10, per cause imputabili al beneficiario e/o in caso di esito negativo dei suddetti controlli.
- 4) rinuncia al voucher da parte del beneficiario. In tale ipotesi il soggetto beneficiario dovrà inviare all'indirizzo cciaa@le.legalmail.camcom.it apposita comunicazione.

Articolo 12 – Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio “Promozione e Sviluppo delle Imprese” dott.ssa Nadia De Santis.

Per qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 0832/684232 - 231 - 332 - 416 - 419 o inviare una mail a: contributi@le.camcom.it

Articolo 13 – Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei voucher concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio di Lecce riterrà necessarie al fine di puntualmente valutare l'impatto che l'azione camerale.

Articolo 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Camera di Commercio di Lecce informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione del presente bando di concorso, ivi inclusa la pubblicità sulla rete internet della Camera di Commercio ai sensi del D.lgs. 33/2013 e che, ai fini dell'erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. I dati saranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti.

Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecce, dr. Francesco De Giorgio.

Articolo 15 - Trasparenza

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.